

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 63 del 22 marzo 2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Articolo 1

(Addizionale regionale all'IRPEF)

Il comma 1 dell'articolo 1 adegua, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, l'addizionale regionale IRPEF alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 2-4, della legge n. 234/2021, con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell'addizionale stessa. La disposizione, in particolare, comporta un aumento delle entrate del bilancio regionale pari a circa 119.000,00 euro per ciascun esercizio.

Il comma 2 esclude la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF al fine di attenuare gli effetti per i contribuenti con un reddito imponibile fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi).

La disposizione comporta un minore gettito stimato in euro 277.000,00 per ciascun esercizio.

Il comma 3 quantifica in euro 158.000,00 la perdita di gettito complessiva per il 2022 derivante dalla nuova articolazione degli scaglioni di reddito e dalla differenza tra l'incremento previsto al comma 1 e la riduzione prevista al comma 2.

Per stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, estrapolati all'anno 2022.

Considerato che le disposizioni si applicano dall'anno di imposta 2022, la minore entrata da registrare a carico del capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente risulta la seguente:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Titolo 1 / Tipologia 10101	1101010024	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	- 158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023 e 2024.

Il comma 4 assicura la copertura della minore entrata complessiva con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico dei capitoli sotto riportati, che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Missione 20 / Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATO- RIE (ART. 20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	- 58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vi- gente per le annualità 2022, 2023 e 2024.
Missione 20 / Programma 1 Titolo 1	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 21 L.R. 11/12/2001, n. 31)	- 100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vi- gente per le annualità 2022, 2023 e 2024.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 2
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.